

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 08/2019

promosso contro

- **CAMINO Aldo**, tessera n. 332253 - Cat. C, presso la soc. Chierese;
- e contro
- **PITTARELI Luca**, tessera n. 445156 - Cat. A, presso la soc. Chierese;

PREMESSO

- che in data 01.08.2019 è pervenuta al Comitato Regionale Piemonte FIB la denuncia del Sig. Serre Giovanni, Direttore della gara regionale disputata il 30.07.2019 a Crivelle (AT) nella quale è stato segnalato comportamento antisportivo dei sig.ri CAMINO Aldo e PITTARELLI Luca;
- che il Direttore di Gara ha denunciato il seguente fatto commesso dai due atleti: al termine della competizione il giocatore Camino ha contestato l'operato del Direttore di Gara, proferendo ingiurie a suo carico. Nel referto è stato precisato che il Pittarelli *"ha partecipato alla piazzata"* del compagno ma *"ad onor del vero lui non ha mai proferito insulti... ribadendo solo che non avevo mai fischiato falli se non solo a lui"*;
- che in data 02.08.2019 è giunta al Comitato Regionale FIB una relazione del sig. Camino nella quale si legge che dinanzi alle istanze di chiarimenti di quest'ultimo sulla direzione di gara, il sig. Serre avrebbe testualmente risposto *"così impari a lamentarti"*, provocando la reazione scomposta del giocatore. Nel resoconto il sig. Camino ha, in ogni caso, ammesso *"di avere alterato il tono di voce"*.
- che in entrambi i documenti (denuncia e relazione) è citato quale testimone il sig. Marchisio Claudio, Coordinatore Arbitri Comitato Regionale Piemonte;
- che il testimone, Marchisio Claudio, sentito dallo scrivente, ha riferito di non avere udito ingiurie ai danni del sig. Serre ma di avere notato un atteggiamento particolarmente acceso e scomposto da parte del sig. Camino. Il sig. Marchisio, richiesto di commentare la memoria prodotta dal giocatore, ha precisato che l'atteggiamento del Direttore di Gara, sig. Serre, in taluni casi, non aiuta a placare le tensioni degli Atleti;

RITENUTO



- che la condotta del sig. Camino integra l'infrazione descritta all'art. 61 comma 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che punisce i «*comportamenti irriguardosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara*».
- Altresì è emersa l'attenuante di avere agito in stato d'ira conseguente al comportamento del Direttore di gara, percepito come provocatorio;
- che dalla istruttoria non emergono infrazioni da ascrivere al sig. Pittarelli;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

- **proscioglie il sig. PITTARELLI Luca**, tessera n. 445156 - Cat. A perché il fatto di infrazione non sussiste;
- **applica al sig. CAMINO Aldo**, tessera n. 332253 - Cat. C, la sanzione della **ammonizione**, tenuto conto della circostanza attenuante sopra espressa,

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Torino, 5 Settembre 2019

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Freni

